

La riforma della pubblica amministrazione

Nota di sintesi

Dopo due passaggi parlamentari al Senato della Repubblica ed uno alla Camera dei Deputati è stato approvato lo scorso 4 agosto il disegno di legge, di iniziativa governativa, volto a riorganizzare la pubblica amministrazione.

Il provvedimento che si compone di 23 articoli, prevede numerose deleghe per il Governo al fine di “riformare” il settore della pubblica amministrazione ed introduce anche alcune norme di immediata applicazione volte a semplificare il procedimento amministrativo.

Tra le disposizioni di particolare interesse per il settore si segnalano le seguenti:

- **Conferenza di servizi (art. 2)**

La Legge prevede una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, contenuta negli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.

A tal fine sono individuati numerosi principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella sua attività legislativa, principalmente finalizzati ad assicurare da un lato la semplificazione e dall'altro la certezza dei tempi di conclusione dei lavori.

Viene ad esempio previsto che la possibilità di agire in via di autotutela sia limitata alle sole amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.

Si vuole in tal modo incentivare la partecipazione attiva e collaborativa alla conferenza da parte di tutte le amministrazioni, evitando però che l'esito della conferenza possa essere messo in discussione da chi, sebbene coinvolto, abbia deciso di non prendere parte ai relativi lavori.

Sempre nella logica di superare le eventuali inerzie, viene espressamente previsto, tra i principi della delega, il silenzio assenso delle amministrazioni che non si esprimono entro i termini previsti.

Al riguardo, desta qualche perplessità la formulazione normativa utilizzata che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, non menziona espressamente, tra le amministrazioni portatrici di particolari interessi, quelle preposte alla tutela del paesaggio. Sulla questione si ricorda, infine, che il silenzio assenso era già disciplinato dall'art. 14 ter, comma 7, della legge 241/1990, così come modificato dal d.l. 78/2010.

È prevista, inoltre, la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori, secondo il principio della proporzionalità, e la definizione di meccanismi e termini per la composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini fissati.

Viene inoltre incentivato l'utilizzo di strumenti informatici, nonché affermato il principio della definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, al fine di accelerare i lavori della conferenza.

- **Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (art. 3)**

Viene introdotto l'art. 17 bis alla legge 241/1990, recante una nuova disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche.

In particolare, viene previsto che nel caso in cui una pubblica amministrazione, per poter adottare un provvedimento, sia tenuta ad acquisire l'assenso o il nulla osta da parte di un'altra amministrazione, quest'ultima è tenuta ad esprimersi entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali si intende comunque acquisito il relativo assenso.

È ammessa una sola interruzione di tale termine e unicamente nel caso in cui l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate. In tali casi, il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione delle integrazioni o modifiche richieste.

La norma si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ma il termine è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta dall'amministrazione procedente.

- **Semplificazione procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali (art. 4)**

Viene demandata ad un regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione di procedimenti relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali per i quali prevedere misure volte a semplificare e accelerare i relativi iter amministrativi.

In particolare, può essere disposta la riduzione fino al 50% dei termini normalmente applicabili, nonché particolari forme di raccordo tra amministrazioni regionali e enti locali.

- **Scia, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva (art. 5)**

La norma attribuisce al Governo una nuova delega, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

La delega riguarda anche l'introduzione della disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione di contenuti standard degli atti degli interessati e la previsione dell'obbligo di comunicare all'atto di presentazione dell'istanza i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, nonché di quelli, il cui inutile decorso, equivale ad assenso.

- **Autotutela amministrativa (art. 6)**

La norma apporta rilevanti modifiche alla legge 241 del 1990, proseguendo il processo di riforma del potere di autotutela in capo alle pubbliche amministrazioni, in caso di Scia o di silenzio assenso, sulla scorta di quanto già previsto dal decreto cd. Sblocca Italia (DL n. 133/2014).

In particolare, viene introdotto un termine massimo di 18 mesi, dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, entro cui le pubbliche amministrazioni possono esercitare il relativo potere di annullamento d'ufficio.